


Pubblicato il 23/04/2021

N . 00133/2021 REG.PROV.COLL.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ***** del 2020, proposto da D. P., C. A., V.M., F.M., U. O. rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana 207;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Inps;

Visti l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e congedati a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo) agiscono nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia (Comando Generale della G.d.F.) per l'accertamento del diritto a percepire i benefici economici di cui all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987.

1.1. Rappresentano, infatti, di aver ricevuto un trattamento di fine servizio liquidato in misura difforme da quanto previsto dalla normativa citata, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti normativamente attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda (art. 6-*bis*, comma 2).

2. OMISSIS

3. OMISSIS

OMISSIS

4. Il Tribunale ritiene che le censure articolate dai ricorrenti siano fondate e meritevoli di accoglimento.

5. OMISSIS

STUDIO LEGALE BACCI

OMISSIS

6.1.

OMISSIS

6.2.

OMISSIS

STUDIO LEGALE BACCI

6.3.

OMISSIS

7.

OMISSIS

STUDIO LEGALE BACCI

8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987 e correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto

conto del numero di parti ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti, nella somma complessiva di € 2.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2002, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO